



## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi .....	Membro da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato [Estensore]

nella seduta del 31/03/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Parte ricorrente ha un rapporto di conto corrente con l'intermediario A, sul quale vengono disposti gli addebiti delle rate di un finanziamento erogato da altro intermediario (B).

L'intermediario B segnalava parte ricorrente in CRIF per mancato pagamento di due rate del finanziamento, anche se il ricorrente era solvibile: dunque, la segnalazione era da imputare ad un errore dell'intermediario A presso il quale il ricorrente aveva incardinato l'addebito delle rate.

Secondo parte ricorrente l'iscrizione in CRIF gli aveva causato ingenti danni economici, poiché nessun istituto di credito, a causa dell'iscrizione nella lista dei cattivi pagatori, si rendeva disponibile a soddisfare eventuali richieste di

finanziamento.

A seguito di specifico reclamo non andato a buon fine, con ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario in data 16.09.2010, parte ricorrente chiede il risarcimento del danno subito quantificato in euro 50.000,00. Al ricorso, inizialmente presentato nei confronti del solo intermediario A, faceva seguito una nota, con la quale il ricorrente dichiarava di voler estendere il contraddittorio anche all'altra banca (B), alla quale inviava perciò tutta la documentazione a supporto del ricorso.

Entrambi gli intermediari si costituivano regolarmente.

L'intermediario A, con il quale il ricorrente ha il rapporto di conto corrente di corrispondenza, nel ribadire il proprio convincimento di avere correttamente operato, ha chiesto all'ABF:

- in via preliminare: di accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva e pertanto l'improcedibilità del ricorso;
- in subordine: di accertare e dichiarare la propria incompetenza *ratione materiae* e quindi la conseguente improcedibilità del ricorso;
- in via di ulteriore subordine: di accertare e dichiarare l'inaccoglibilità della domanda presentata dal ricorrente, in quanto infondata, immotivata e priva di qualsiasi riscontro probatorio.

In particolare, ad avviso dell'intermediario A il ricorrente ha prospettato un'esposizione della vicenda fuorviante e non veritiera, in quanto ha affermato di aver contratto un finanziamento con detto intermediario, mentre la banca creditrice è l'intermediario B.

L'intermediario A sarebbe dunque privo di legittimazione passiva relativamente alla materia del contendere in quanto la contestata segnalazione in CRIF è stata effettuata dalla banca creditrice (intermediario B).

Osserva poi l'intermediario A che la richiesta risarcitoria sarebbe, comunque, del tutto infondata, stante:

- l'assenza dell'elemento oggettivo, non essendo stata fornita la prova che il danno si è effettivamente prodotto nel patrimonio del ricorrente, il quale invoca, ambiguamente, il pregiudizio conseguente al rifiuto di "eventuali" richieste di finanziamento;



- l'assenza dell'elemento soggettivo in quanto lo stesso ricorrente conferma che la condotta che avrebbe cagionato l'ipotetico danno è stata posta in essere da un diverso soggetto.

Anche l'intermediario B conclude chiedendo all'ABF il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, sulla base delle seguenti considerazioni. Il ricorso è stato notificato in data 6.10.2010 all'intermediario B, per estendere a quest'ultimo contraddittorio, come se si trattasse di una ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile. Orbene, l'Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, alternativo e distinto rispetto al processo di cognizione ordinario, sicché dovrebbe essere esclusa l'applicazione al procedimento dinanzi all'ABF di disposizioni dettate per il processo di cognizione incardinato dinanzi ad un giudice ordinario.

Peraltro, ove tale applicazione fosse astrattamente ipotizzabile, avrebbe dovuto condurre all'assegnazione al ricorrente di un termine perentorio: nel caso in esame, al contrario, nessun termine risulta essere stato assegnato per l'integrazione del contraddittorio. Inoltre, sempre secondo la disciplina processualistica, dall'inosservanza dell'ordine di integrazione di cui all'articolo 102 c.p.c. deriva l'estinzione del giudizio, estinzione che, nel caso della procedura innanzi all' A.B.F. è unicamente prevista qualora la controversia venga sottoposta dall'intermediario all'autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento ed il ricorrente non abbia interesse alla prosecuzione dello stesso innanzi all'organo decidente (Sezione VI , par. III , comma 5 delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale "). In ogni caso le menzionate "Disposizioni" non prevedono la possibilità di integrazione del contraddittorio, ed anzi, nel loro complessivo tenore ispirato alla rapidità di risoluzione delle controversie, depongono in tutt'altra direzione.

L'intermediario B eccepisce, conseguentemente, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto avrebbe dovuto essere destinatario di autonomo ricorso; la conseguenza non può che essere la dichiarazione di irricevibilità.

Ciò premesso, ed entrando nel merito, l'intermediario B precisa quanto segue:



- la ditta individuale di cui è titolare il ricorrente ha presentato, in data 17.11.2005, una richiesta di finanziamento del contratto di noleggio di un autoveicolo, da essa stipulato. Tale richiesta è stata accolta con l'erogazione dell'importo corrispondente alla sommatoria dei canoni di noleggio in data 2.01.2006;

- il predetto finanziamento si articolava in 36 rate mensili, con prima scadenza il 15 .02.2006 e ultima il 15.01.2009, la modalità di rimborso prescelta era quella a mezzo addebito su conto corrente bancario del finanziato (RID);

- nel corso del finanziamento si sono verificati alcuni ritardi nel pagamento delle rate in scadenza, in particolare:

rata n. 3 del 15.04.2006 pagata il 23 .05.2006;

rata n. 4 del 15.05.2006 pagata il 08.08.2006:

rata n. 5 del 15.06.2006 pagata il 08.08.2006;

rata n. 6 del 15.07.2006 pagata il 08.08.2006;

rata n. 28 del 15.05.2008 pagata il 30.09.2008;

rata n. 29 del 15.06.2008 pagata il 30.09.2008;

- non si tratta, pertanto, del ritardo nel pagamento di sole due rate del finanziamento, come genericamente indicato nel ricorso e nel reclamo allegato allo stesso;

- i mancati pagamenti, almeno quanto alle rate n. 3, 4, 5 e 6, dipendono da una revoca dell'autorizzazione all'addebito sul conto corrente del ricorrente. Essendo ormai decorsi i termini di conservazione di tali evidenze non è più possibile produrre visure dei Sistemi di Informazioni Creditizie dell'epoca, tuttavia è ipotizzabile che l'indicazione dei ritardati pagamenti sia stata conservata sino al mese di agosto 2008, essendo andate scadute ed impagate ben tre rate mensili consecutive (maggio, giugno e luglio 2006 con regolarizzazione intervenuta solo ad agosto dello stesso anno); trattasi, in ogni caso, di operazioni anteriori al 1<sup>a</sup> gennaio 2007, come tali non sottoponibili all'ABF ai sensi della Sezione I, par. IV, comma 3 delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale ";



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- quanto alle rate n. 28 del 15.05.2008 pagata il 30.09.2008 e n. 29 del 15.06.2008 pagata il 30.09.2008, cui probabilmente si riferisce il ricorrente, le richieste di addebito mensili inviate dall'intermediario rispettivamente il 24.04.2008 ed il 23.05.2008 non sono andate a buon fine, presumibilmente per un'anomalia verificatasi in seguito alla trasformazione del gruppo bancario cui fa capo l'intermediario A, in quanto erano cambiate le coordinate A.B.I. e C.A.B. in sede di invio delle richieste di addebito mensili;

- le rate n. 28 del 15.05.2008 e n. 29 del 15.06.2008 sono state tuttavia saldate dal ricorrente solamente il 30.09.2008, quindi con un ritardo di ben 138 giorni per la prima e 107 giorni per la seconda. A nulla è valso l'avviso di imminente registrazione inviato nelle more dal resistente il 4.07.2008 ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del Codice Deontologico, il cui ricevimento non è, peraltro, stato smentito dal ricorrente;

- in ogni caso, anche con riferimento ad eventuali segnalazioni negative nel S.I.C. in relazione a tali ritardati pagamenti, non risultano esservi evidenze, il finanziamento risulta estinto e non vi sono indicazioni di ritardi nei pagamenti;

- il ricorrente chiede la liquidazione del danno che la propria attività commerciale avrebbe sofferto in seguito alla segnalazione al menzionato S.I.C.; si limita tuttavia ad asserire che "pativa ingiusto ed ingente danno economico dato che nessun istituto di credito, a causa della susseguente iscrizione nella lista dei cattivi pagatori, si rendeva disponibile a soddisfare eventuali richieste di finanziamento", non facendo alcun riferimento a specifiche richieste di finanziamento da lui avanzate ma parlando esclusivamente in via ipotetica. se quanto richiesto dal ricorrente si volesse invece configurare quale danno non patrimoniale, anche in tal caso non sarebbe in alcun modo provata la effettiva lesione della reputazione commerciale del ricorrente; ; sarebbe da respingere l'opinione secondo cui nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe *in re ipsa*, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata di un comportamento lesivo." (cfr. le sentenze della Cassazione a sezioni unite n. 26973,26974 e 26975 dell' 11 novembre 2008) la stessa quantificazione in euro 50.000,00 del danno che si asserisce patito è del tutto sformata di elementi idonei ad illustrare almeno i criteri adottati per giungere a tale



importo; l'intermediario B evidenzia infine che il ricorrente non potrebbe, in ipotesi, neppure ottenere una pronuncia secondo equità, essendo a ciò di ostacolo l'articolo 114 del codice di procedura civile, che la limita al caso in cui essa venga concordemente richiesta da entrambe le parti e riguardi diritti disponibili (Cassazione, Sezione III, n. 17492 del 9 agosto 2007).

### **Diritto**

Il ricorso non merita di essere accolto per le seguenti ragioni.

Rileva pregiudizialmente il Collegio come sia priva di fondamento la contestazione, formulata dall'intermediario B, dell'illegittimità dell'intervenuta integrazione del contraddittorio. Sotto il profilo formale, infatti, risulta agli atti che l'*iter* previsto per la validità del ricorso (compresa la prodromica presentazione di un reclamo) sia stato correttamente seguito da parte ricorrente, sebbene con scadenze temporali differenti, circostanza questa che non inficia – e sotto nessun profilo – la validità del procedimento nei confronti *delle* due resistenti.

Evidenzia poi il Collegio che sotto il profilo del nesso causale, l'eventuale danno lamentato dal ricorrente è certamente da ricondursi al comportamento tenuto dall'intermediario A. Non vi è, infatti, contestazione circa l'intervenuto mancato pagamento di alcune rate del finanziamento, circostanza – questa – che di per sé legittima l'iscrizione nelle centrali dei rischi (tenuto poi presente che l'intermediario B ha posto in essere un comportamento conforme alla relativa disciplina, anche deontologica, che prevede l'emissione *di un* preavviso), trattandosi allora di vedere se il detto mancato pagamento sia derivato da mancanza di provvista o meno. Orbene, secondo quanto ipotizzato dall'intermediario B (non smentito dalle altre parti), il mancato pagamento è da ricondursi alla circostanza dell'intervenuta ristrutturazione del gruppo bancario al quale appartiene l'intermediario A con conseguente modifica dei codici bancari per l'esecuzione dei RID.

Il mancato pagamento delle rate di cui al finanziamento sembrerebbe allora causalmente collegato a un comportamento disattento o negligente dell'intermediario A che, nell'esecuzione del rapporto negoziale instauratosi con il ricorrente, avrebbe dovuto tempestivamente avvisare o quest'ultimo o – direttamente – l'intermediario B dell'intervenuta modifica dei codici bancari per il pagamento dei RID.

Vi è però un elemento che fa sorgere dubbi circa l'astratta possibilità del ricorrente di adempiere regolarmente alle sue obbligazioni nell'ipotesi in cui non si



fosse verificato il disguido operativo sopra ricordato. Non priva di rilievo appare, infatti, la circostanza che tra la scadenza del termine per il pagamento e l'effettuazione di questo siano trascorsi oltre tre mesi. Di più: ben due mesi sono trascorsi dall'intervenuto avviso dell'inadempimento (e conseguente, prossima, segnalazione nelle centrali rischi private) all'adempimento dell'obbligazione. Un tempo tanto lungo fa riflettere sulla assunta, ma non provata, potenziale capacità del cliente di far fronte al debito nei tempi previsti.

Risulta, in ogni caso, non provata non solo e non tanto la durata ma la stessa esistenza della segnalazione presso le centrali rischi private: l'intermediario B, infatti, dichiara che non vi sono evidenze e che il ridetto finanziamento risulta estinto e non vi sono indicazioni di ritardi nei pagamenti.

Orbene: sotto il profilo risarcitorio, l'Arbitro Bancario Finanziario giudica secondo diritto e sulla base delle circostanze di fatto allegare e provate dalle parti, trova dunque piena applicazione anche nell'ambito di questo procedimento il principio in tema di onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., a mente del quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nella specie, tale onere non è stato assolto dal ricorrente, il quale non ha fornito al Collegio alcun elemento di prova a sostegno delle proprie richieste risarcitorie, del tutto generiche, per cui la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio respinge il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIULIANA SCOGNAMIGLIO